



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive**

DETERMINAZIONI stagione 2009/2010

nr . **14/2010** del 17 marzo 2010



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport



Comitato Olimpico Nazionale Italiano



Federazione Italiana Giuoco Calcio



Lega Nazionale Professionisti



Lega Italiana Calcio Professionistico



Lega Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Riunitosi alle ore 17.00 del 17 marzo 2010, presieduto dal Dr. Pietro IEVA e con la partecipazione di:

Dr. Salvatore PROTO	PCM – Ufficio per lo sport
Dr. Mauro LA MATINA	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
Dr. Francesco DI CRESCE	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Rosario ROSSETTI	Servizio Reparti Speciali
Magg. Alessandro PUEL	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Cap. Vincenzo CANTORE	Comando Generale Guardia di Finanza
Ing. Carlo RAFANELLI	Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Arch. Alberto LUCANTONI	CONI
Dr. Giuseppe CASAMASSIMA	FIGC
Dr. Marco SQUICQUERO	FIGC – Procura Federale
Dr. Giovanni SPITALERI	FIGC – Ufficio Coordinatore Nazionale delegati alla Sicurezza
Ing. Carlo LONGHI	Lega Nazionale Professionisti
Arc. Vittorio Ansaldo VACCARI	Lega Pro
Dr. Biagio SCIORTINO	LND
Dr. Mario CRETI	Autogrill S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Elisa **COZZA**, **Dirigente** del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

Partecipano ai lavori il Primo Dirigente della Polizia di Stato Roberto **MASSUCCI**, Vice Consigliere Ministeriale ed il Vice Questore Aggiunto Lucia **DE LEMMI** dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2003 n.28 recante "disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive" come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88 e seguenti, ed in particolare gli artt. n. 1 septies e octies;
- Visto** il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l'articolo 19-ter;
- Visto** il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2007 recante "organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi", ed in particolare l'articolo 6 lett. e);
- Ritenuta** l'esigenza di aggiornare le linee guida per l'emanazione dei regolamenti d'uso degli impianti sportivi a livello nazionale;
- Lette** le conclusioni dell'apposito gruppo di lavoro.

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. le linee guida per l'emanazione del "regolamento d'uso" sono così determinate:

STADIO _____ NORME COMPORTAMENTALI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Si ricorda che:

- *il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;*
- *per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;*
- *il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;*
- *lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento;*
- *lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.*

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO

- *esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;*
- *sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;*
- *arrampicarsi sulle strutture;*
- *danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;*
- *introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;*
- *introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree,*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;

- *introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;*
- *esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;*
- *introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;*
- *introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;*
- *organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;*
- *accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamiento di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il sig.

2. In tutti gli impianti sportivi ove si disputano gare dei campionati di calcio di serie A, B, Lega Pro, della Tim Cup, e Coppa Italia Lega Pro,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

nonché le competizioni internazionali comprese le amichevoli, il regolamento d'uso così modificato dovrà essere adottato entro il 9 aprile 2010, previa approvazione del G.O.S. o, dove questo non sia stato ancora costituito, del Questore della provincia interessata;

3. entro la stessa data e con le stesse modalità, dovrà essere adottato anche negli impianti ove si disputano incontri di calcio di serie D e dilettanti con capienza superiore ai 7.500 spettatori;
4. le linee guida approvate sono strumentali all'elaborazione dei singoli regolamenti d'uso e potranno essere integrate dalle società sportive, in relazione delle diverse realtà territoriali ed ambientali, nonché delle caratteristiche degli impianti sportivi stessi e dell'annessa area riservata;
5. la disciplina dell'accesso agli impianti sportivi degli addetti delle Federazioni Sportive sarà oggetto di separata determinazione.

La presente Determinazione è assunta all'unanimità.

Roma, 17 marzo 2010

*Il Presidente dell'Osservatorio
(IEVA)*

Il Segretario
(Elisa Cozza)